



# Comune di Montagnareale

*Città Metropolitana di Messina*

(Ex Provincia di Messina)

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - ☐ 0941-315252 - ☐ 0941-315235 - C.F.:  
86000270834 - P. I.: 00751420837

[www.comunedimontagnareale.it](http://www.comunedimontagnareale.it) - [www.sindacocomunedimontagnareale.it](http://www.sindacocomunedimontagnareale.it)

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 16.05.14

**OGGETTO:** *Manutenzione dei terreni e delle aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica. Frazione Santa Nicoletta e territorio Comunale.*

## IL SINDACO

**VISTA** la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

**VISTA** la Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento comunale Fuochi Controllati in Agricoltura (art. 40 c.4bis L.R. 6 aprile 1996 n. 16);

**VISTO** l'art. 38 della Legge n. 142 dell' 8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n° 48 del 11 dicembre 1991 e ss.mm.ii. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale);

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., artt. 50 e 54;

**VISTI** gli artt. 449 e 650 del Codice penale che puniscono chiunque: cagiona per colpa un incendio o altro disastro; non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità;

**PREMESSO** che la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo, quale bene insostituibile per la qualità della vita, costituiscono principio fondamentale dell'ordinamento;

- **CHE** i rami, gli sterpi, i rovi essenze arboree infestanti che invadono strade e sentieri comunali, rendono pericoloso sia il traffico veicolare che pedonale a causa del restringimento delle carreggiate e perdita di visibilità complessiva, con grave pericolo per la pubblica incolumità nonché un senso di ambiente indecoroso del paese;

- **CHE** detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico sanitarie causa la presenza di specie vegetali che determinano possibili allergie e, vista l'oramai inoltrata stagione secca con il possibile svilupparsi di incendi soprattutto di boschi ed aree verdi incolte;

- **CHE** la presenza di detta vegetazione determina in alcuni casi limitazione alla visibilità della segnaletica stradale e ne impedisce la regolare illuminazione;

**CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono determinarsi responsabilità civili e penali per i titolari della proprietà, sia privata che pubblica, qualora la cui vegetazione dovesse ricadere sulla sede stradale, nonché di siepi o piante invadenti o di scarpate non correttamente falciate;

**RAVVISATA** la necessità, per lo stato di potenziale pericolo di cui sopra, di garantire la regolare visibilità delle strade comunali per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica derivante da limitazioni della visibilità, in particolare nelle curve stradali a causa della

naturale e spontanea crescita di siepi e ramaglie che trasbordano i limiti dimensionali prescritti dal Codice della Strada;

**TENUTO CONTO** che per i servizi di cui sopra, è stata individuata la ditta Maddalena Antonino con sede in Patti (ME) 98066 Via Case Nuove Russo, 71 P.I. 02528410836;

ACCERTATO che la sopra citata ditta, si è dichiarata disposta ad eseguire i servizi di che trattasi;

**VISTI** gli artt. 2,3,4, 14 e seguenti del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 285 e ss.mm.ii, Nuovo Codice della Strada;

**VISTO** il Regolamento per l'Ordinamento e l'Armamento della Polizia Municipale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26 giugno 2010;

VISTO il D.lvo n° 50/2016;

### **ORDINA**

*per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e, ai sensi e per gli effetti degli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e del D.lvo n° 50/2016*

1. Alla Ditta Maddalena Antonino con sede in Patti (ME) 98066 Via Case Nuove Russo, 71 P.I. 02528410836, di procedere alla falciatura, ed a quant'altro necessario, della vegetazione infestante e ricadente sulle strade, sentieri comunali e relative pertinenze, in località C/da Santa Nicoletta e territorio Comunale, al fine di garantire la perfetta visibilità veicolare e pedonale, a garanzia della corretta dimensione della carreggiata, generando quindi un naturale *Tagliafuoco* in caso di incendio;
2. Alla ditta la totale rimozione dei rifiuti derivanti dalla di sopra attività e, nel pieno rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. ambiente), affinché le pubbliche strade siano ordinatamente pulite in modo da non recare danno alla pubblica incolumità. E' fatto assoluto ed espresso divieto ai sensi del c.8 lettera c) art. 3 dell'Ordinanza n. 5/Rif. del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana, "*di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana*" i rifiuti prodotti a seguito "*degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato*".  
L'azienda è onerata di rigorosamente osservare quanto prescritto, e di produrre idonea documentazione dell'avvenuto corretto ed intero smaltimento;
3. Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana;
4. I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale: resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo, anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n.267 e ss.mm.ii;

### **OBBLIGA**

La ditta Maddalena Antonino con sede in Patti (ME) 98066 Via Case Nuove Russo, 71 P.I. 02528410836;

1. a provvedere ad ogni informazione utile al corretto svolgimento dei servizi e sulle modalità;
2. ad intervenire, tramite segnalazioni, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte della cittadinanza e degli automobilisti;

## AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:

1. la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti;
2. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica-finanziaria provvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.
3. Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125/2008 al Prefetto di Messina anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza;
4. Notificare copia della presente:
  - Alla Ditta Maddalena Antonino con sede in Patti(ME) 98066 Via Case Nuove Russo, 71 P.I 02628410836;
  - All'Ing. Francesco Ballato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori che avrà cura di porre in essere tutti gli atti consequenziali;
  - al Responsabile della Polizia Municipale;

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

## DA ATTO

che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per disposizione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia,

## INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale,

2017.



Il Sindaco  
Dott. Ing. Anna Sidoti